



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 176 del 30/12/2025

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI RUBIERA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZIO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:15** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente (da remoto)
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

L'Assessore Chiara Albanese partecipa alla seduta in collegamento da remoto (videoconferenza), come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 Marzo 2020.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Oggetto:** INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI RUBIERA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZIO 2025

## LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che l'art. 233 – bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che *"il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"* e che deve essere *"redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

RICHIAMATI l'articolo 147- quater del T.U.E.L., introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Legge di conversione n. 213/2012), ove al comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante il Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica;

- l'articolo 233-bis (*"Il bilancio consolidato"*) del medesimo T.U.E.L., il quale prevede per gli Enti Locali la predisposizione del Bilancio Consolidato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dalla Legge n. 190/2014, in particolare il dettato degli artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies;
- il vigente Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al citato Decreto Legislativo n. 118/2011, che dispone i criteri di riferimento in materia;
- in particolare il disposto dell'articolo 11-bis comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che: *"Gli enti (...) redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4"*;
- il vigente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica"*;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale in successione cronologica:

- n. 26 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2015'*;
- n. 46 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2016'*;
- n. 33 del 27 settembre 2018 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2017'*;
- n. 51 del 19 settembre 2019 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2018'*;
- n. 55 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2019'*;
- n. 39 del 28 settembre 2021 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2020'*;
- n. 41 del 29 settembre 2022 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2021'*;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- n. 46 del 28 settembre 2023 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2022;*
- n. 47 del 26 settembre 2024 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2023;*
- n. 38 del 29 settembre 2025 avente ad oggetto: *'Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2024;*

PRESO atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato principio contabile:

- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 118/2011 redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, e relazione del collegio dei revisori dei conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO che l'ente predispone due distinti elenchi che sono oggetto di approvazione da parte della Giunta:

- 1) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica"
- 2) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che nel 'primo elenco' costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali costituiti da eventuali articolazioni organizzative dell'Ente Locale (Capogruppo);

2. gli enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Capogruppo ha:

- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o azienda;
- il potere assegnato da Legge, Statuto o Convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di Settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione, alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'Azienda;
- l'esercizio della maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;
- l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

3. gli enti strumentali partecipati (come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011), costituiti da Aziende e da Enti pubblici e privati nei cui confronti la Capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. le società controllate dall'Amministrazione pubblica Capogruppo, nei cui confronti, la Capogruppo ha:

- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o la disposizione di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

5. le società partecipate dall'Amministrazione Pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO inoltre che il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, salvo il caso dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici,
  - una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla relativa posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

CONSIDERATO che:

- la società Lepida spa, che è società a totale partecipazione pubblica, in house, produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati ed è affidataria diretta di servizi pubblici locali per il Comune di Rubiera, è inserita nell'elenco delle società partecipate oggetto di consolidamento anche se la percentuale di partecipazione è inferiore all'1%;
- la società Iren spa, società quotata, non è inserita nel gruppo e non è oggetto di consolidamento in quanto la percentuale di partecipazione del Comune è inferiore al 10%;

DATO ATTO che la gestione e la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato 2025;

CONSIDERATO altresì che gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

EFFETTUATA, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Comune di Rubiera (elenco 1), con il seguente esito:

ENTE STRUMENTALE/SOCIETA'	TIPOLOGIA (MISSIONE)
Agac Infrastrutture Spa	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

	dell'ambiente
<b>Piacenza Infrastrutture Spa</b>	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Agenzia per la mobilità Reggio Emilia</b>	i) trasporti e diritto alla mobilità
<b>Lepida scpa</b>	a) servizi generali, istituzionali e di gestione
<b>Acer – Azienda casa Emilia Romagna</b>	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Azienda Consorziale Trasporti Act Reggio Emilia</b>	i) trasporti e diritto alla mobilità
<b>Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale</b>	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Destinazione turistica Emilia</b>	f) turismo

***Elenco 2 'Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Rubiera oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2025':***

- Azienda Consorziale Trasporti Act Reggio Emilia
- Acer Azienda Casa Emilia Romagna Reggio Emilia
- Agac Infrastrutture Spa
- Lepida Scpa
- Agenzia per la mobilità Srl
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
- Destinazione Turistica Emilia;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il seguente parere favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1. Di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, i seguenti elenchi:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## *Elenco 1 'Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Rubiera*

<b><u>Organismi strumentali</u></b> ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.P.C.M. 28.12.2011:	Nessuno
<b><u>Enti strumentali controllati</u></b> ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.P.C.M. 28.12.2011:	Nessuno
<b><u>Enti strumentali partecipati</u></b>	<b><i>Azienda Consorziale Trasporti Act Reggio Emilia</i></b> (Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118)
	<b><i>Acer Azienda Casa Emilia Romagna Reggio Emilia</i></b> (Ente pubblico Economico partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs 23 giugno 2011, n.118))
	<b><i>Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale</i></b> (Ente partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs 23 giugno 2011, n.118)
	<b><i>Destinazione turistica Emilia</i></b> (Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs 23 giugno 2011, n.118)
<b><u>Società controllate</u></b> ai sensi dell'art. 23 del D.P.C.M. 28.12.2011:	Nessuno
<b><u>Società partecipate</u></b> ai sensi dell'art. 23 del D.P.C.M. 28.12.2011	<b><i>Agac Infrastrutture Spa</i></b> (Società in cui il Comune di Rubiera detiene una quota di partecipazione pari al 1,36%)
	<b><i>Piacenza Infrastrutture Spa</i></b> (Società in cui il Comune di Rubiera detiene una quota di partecipazione pari al 0,544%)
	<b><i>Agenzia per la mobilità Srl</i></b> (Società in cui il Comune di Rubiera detiene una quota di partecipazione pari al 2,30%)
	<b><i>Lepida Spa</i></b> (Società in cui il Comune di Rubiera detiene una quota di partecipazione pari allo 0,0014%)

## *2. Elenco 2 'Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Rubiera oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2025':*



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

- Azienda Consorziale Trasporti Act Reggio Emilia
- Acer Azienda Casa Emilia Romagna Reggio Emilia
- Agac Infrastrutture Spa
- Lepida Scpa
- Agenzia per la mobilità Srl
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
- Destinazione Turistica Emilia

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario  
FICARELLI ANGELA